



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 707 del 01/04/2025

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, n° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.U.A. N° 68 DEL 03/01/2019, NONCHÉ LA VARIAZIONE PER NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE, PRODOTTA DALLA DITTA C.I.M. COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALMECCANICHE S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (PRODUZIONE MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA) SITO IN FLUMERI (AV) ALLA VIA FONDO VALLE UFITA, ZONA INDUSTRIALE, S.N.C. - FG. 20, P.LLE 556 - 706 - 611 - 612 - 703. ADOZIONE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 2077 del 18/10/2018 veniva adottata dalla Provincia di Avellino la Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (ex DPR 59/2013) a favore della ditta **C.I.M. S.r.l.**, relativa all’insediamento produttivo (*carpenteria metallica*) sito in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, Zona Industriale, s.n.c. - fg. 20, p.lle 556 sub 2 - 3, 611 sub 2 - 4 - 9, 703 sub 1 (*vedi Allegato 1*);
- con successivo Provvedimento Conclusivo n° 68 del 03/01/2019 il SUAP del Comune di Flumeri rilasciava l’A.U.A. alla ditta **C.I.M. S.r.l.**, confermando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **20/12/2030** (*vedi Allegato 2*);
- con tre PEC del 12/04/2024, acquisite al protocollo di questo Ente in data 15/04/2024 con i n.ri 17253 - 17252 - 17251, il SUAP del Comune di Flumeri, con delega alla Camera di Commercio Irpinia Sannio e Comunicazione di Avvio del Procedimento n° 2971 del 12/04/2024, trasmetteva la documentazione relativa alla pratica 12362971009-04042024-1038 di Modifica Sostanziale dell’ A.U.A. n° 68 del 03/01/2019, prodotta dalla ditta **C.I.M. S.r.l.** finalizzata all’ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **a.1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Modifica sostanziale)**; - **a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Proseguimento senza modifiche)**; - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 (Modifica sostanziale)**; - **e.1) comunicazione relativa all’impatto acustico (Modifica Sostanziale)**; per l’insediamento produttivo di cui al primo punto delle premesse, per il quale veniva assegnato il n° 219.3 dell’archivio AUA di questa Provincia;
- il succitato procedimento seguiva il proprio iter che prevedeva l’indizione di una conferenza dei servizi la cui seduta conclusiva si teneva il giorno 05/11/2024 (tx verbale con nota n° 51430 del 11/11/2024). Nel corso del procedimento venivano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - prot. n° 4903 del 11/06/2024 del Comune di Flumeri;
 - prot. PG/480578/2024 del 11/10/2024 della Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino, rettificato con prot. PG/484792/2024 del 15/10/2024, mentre si rimaneva in attesa del solo provvedimento di concessione allo scarico del Consorzio ASI di Avellino (*vedi Allegato 3*).

Dato atto che:

- con nota del 31/01/2025, trasmessa dal SUAP di Flumeri in data 03/02/2025, la ditta **C.I.M. S.r.l.** chiedeva l’archiviazione dell’istanza SUAP pratica 12362971009-04042024-1038 in quanto a breve avrebbe presentato nuova istanza a seguito di cambio del legale rappresentante;
- con tre PEC del 04/02/2025, acquisite al protocollo di questo Ente in pari data con i n.ri 5524 - 5525 - 5526, il SUAP del Comune di Flumeri, con delega alla Camera di Commercio Irpinia Sannio e Comunicazione di Avvio del Procedimento n° 1106 del 04/02/2025, trasmetteva la documentazione relativa alla pratica 12362971009-31012025-0939 di Modifica Sostanziale dell’ A.U.A. n° 68 del 03/01/2019, prodotta dalla ditta **C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l.** finalizzata a comunicare il nuovo legale rappresentante (*Del Sorbo Leopoldo*) e all’ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Proseguimento senza modifiche)**; - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 (Modifica sostanziale)**; - **e.1) comunicazione relativa all’impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)**; per l’insediamento produttivo sito in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, Zona Industriale, s.n.c. - fg. 20, p.lle 556 - 706 - 611 - 612 - 703, per il quale è stato assegnato il

n° 219.4 dell'archivio AUA di questa Provincia;

- con PEC del 06/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 07/02/2025 con il n° 6050, il Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° 828 del 06/02/2025, archiviava la richiesta di concessione allo scarico in rete fognaria consortile;
- *con successiva PEC del 05/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/02/2025 con il n° 5833, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° 60597 del 05/02/2025, confermava il proprio parere con prescrizioni alle emissioni in atmosfera, già espresso con precedente nota n° 480578 dell'11/10/2024, e prendeva atto della variazione del legale rappresentante (vedi **Allegato 4**);*
- con PEC del 07/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 6152, il Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° 829 del 07/02/2025, chiedeva alla De Vizia Transfer S.p.A. di rendere il parere tecnico di competenza sia in merito alla richiesta di concessione allo scarico in rete fognaria consortile che alla modifica dell'AUA;
- con nota di riscontro n° 7867 del 19/02/2025, inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva al Comune di Flumeri di confermare il parere di compatibilità acustica e di compatibilità urbanistica, nonché di esprimere il parere sullo scarico in corpo idrico superficiale (Fiume Ufita); altresì, restava in attesa della concessione allo scarico in fogna consortile da parte del Consorzio ASI di Avellino;
- con PEC del 20/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 21/02/2025 con il n° 8257, il SUAP del Comune di Flumeri, con delega alla Camera di Commercio Irpinia Sannio, trasmetteva i pareri sulla conformità urbanistica, sulla compatibilità con il piano di zonizzazione acustica comunale ed il nulla osta allo scarico in corpo idrico superficiale, espressi dai Responsabili del Settore Tecnico UTC del Comune di Flumeri con propria nota n° 1681 del 20/02/2025;
- *con successiva PEC del 28/03/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 14934, il SUAP del Comune di Flumeri, con delega alla Camera di Commercio Irpinia Sannio, rettificava e trasmetteva i pareri sulla conformità urbanistica, sulla compatibilità con il piano di zonizzazione acustica comunale ed il nulla osta allo scarico in corpo idrico superficiale, espressi dai Responsabili del Settore Tecnico UTC del Comune di Flumeri con propria nota n° 2850 del 27/03/2025 (vedi **Allegato 5**).*

Considerato che:

- L'istanza della ditta **C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
 - Comunicazione di avvio del procedimento;
 - Istanza di AUA con relative schede su modello CCIAA;
 - Copia documento di riconoscimento referente;
 - Relazione tecnica impatto acustico;
 - Planimetria insediamento con punti di misura fonometrici;
 - Planimetria insediamento e lay-out macchinari;
 - Relazione tecnica;
 - Piano di gestione solventi;
 - Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
 - Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Mappa catastale insediamento;
 - Parere Emissioni;
 - Visura camerale;
 - Contratto ASI concessione acqua;
 - Schema a blocchi;
 - Incarico procura speciale;
 - Dichiarazioni tecnico;
 - Planimetria e lay-out scarichi;
 - Istanza di AUA con relative schede sul modello Regionale;
 - Istanza concessione scarico ASI;
 - Relazione tecnica scarico;
 - Planimetria e lay-out trattamento acque di scarico;

- Relazione tecnica e manutenzione impianto di prima pioggia;
- Contratto smaltimento rifiuti speciali;
- Scheda rifiuti speciali;
- Provvedimento Conclusivo SUAP n° 68 del 03/01/2019.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A. nonché responsabile del procedimento, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024, con il quale venivano conferiti allo scrivente, la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità e, ad interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

<p>A)</p>	<p>Di adottare a favore della ditta C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l., P.IVA 12362971009, la Modifica Sostanziale dell'A.U.A. n° 68 del 03/01/2019, nonché la variazione per nuovo legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (<i>produzione manufatti in carpenteria metallica</i>) sito in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, Zona Industriale, s.n.c. - fg. 20, p.lle 556 - 706 - 611 - 612 - 703.</p> <p><u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></p> <p>1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:</p> <p>Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; Visto il parere favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale "<i>Fiume Ufita</i>", espresso dal Responsabile del Settore Tecnico UTC del Comune di Flumeri con propria nota n° 2850 del 27/03/2025 (<i>vedi Allegato 5</i>); Vista la concessione allo scarico in rete fognaria consortile rilasciata dal Consorzio ASI di Avellino, in qualità di gestore della fogna nera consortile e della fogna bianca consortile, con propria nota n° 1044 del 19/02/2025 (<i>vedi Allegato 6</i>);</p> <p><u>SI CONFERMA L'AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA,</u> alla ditta C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l., a scaricare in corpo idrico</p>
------------------	---

superficiale “**Fiume Ufita**” per il tramite della fogna bianca consortile, le acque di dilavamento dei tetti aziendali e di seconda pioggia, provenienti dall’attività (*produzione manufatti in carpenteria metallica*) sito in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, Zona Industriale, s.n.c. - fg. 20, p.lle 556 - 706 - 611 - 612 - 703, nel pieno rispetto dei parametri di legge vigenti (tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., colonna acque superficiali), così come riportato nella Relazione Tecnica, schede tecniche e planimetrie allegate all’istanza di AUA (*vedi Allegato 7*).

Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel rispetto del parere favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale “**Fiume Ufita**”, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico UTC del Comune di Flumeri con propria nota n° 2850 del 27/03/2025 (*vedi Allegato 5*), Ente competente allo scarico in corpo idrico superficiale e su suolo ai sensi dell’art. 1 comma 250 della L.R. 04/2011. Il tutto nel rispetto della documentazione tecnica agli atti ed oggetto di valutazione del Comune di Flumeri.

SI PRESCRIVE E SI RICORDA che per lo scarico in corpo idrico superficiale:

- l’autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell’autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari del Comune di Flumeri, dell’ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all’interno dell’insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all’uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell’azienda;
- occorre garantire allo scarico il rispetto dei parametri previsti dalla **tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (colonna acque superficiali)**;
- occorre garantire allo scarico il rispetto delle metodologie e le norme tecniche, di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, nonché come riportato nel parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico UTC del Comune di Flumeri con propria nota n° 2850 del 27/03/2025 (*vedi Allegato 5*);
- che qualora il corpo idrico ricettore “**Fiume Ufita**” sia eventualmente caratterizzato da un alveo con regime legato esclusivamente alle precipitazioni, tale da determinare una mancanza di regolare deflusso per un periodo maggiore di 120 giorni/anno, i limiti da rispettare allo scarico, ai sensi dell’art. 124 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono quelli di cui alla **Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. lgs. 152/2006** e succ. mod. e int. (scarico su suolo);
- è fatto assoluto divieto di utilizzare detto scarico “**Fiume Ufita**”, per smaltire altre tipologie di reflui anche nel caso di problemi al sistema fognario;
- i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è necessario garantire la corretta manutenzione di tutta la rete di raccolta e scarico delle acque anche meteoriche mediante periodica pulizia di tubazioni, caditoie e canalette di raccolta, nonché del sistema di trattamento finale;
- la ditta dovrà provvedere agli autocontrolli sullo scarico in corpo idrico superficiale con **cadenza prevista dal regolamento comunale sugli scarichi delle acque reflue, laddove esistente**, conservando i risultati in appositi registri che dovranno essere conservati in azienda e messi a disposizione delle autorità deputate al controllo. In caso di criticità dovranno essere immediatamente avvisati questa Provincia, il Comune di Flumeri e l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino provvedendo a chiudere *ad horas* lo scarico per gli approfondimenti e le verifiche del caso;
- la ditta, altresì, dovrà consentire l’effettuazione di almeno due verifiche annuali da parte delle Autorità preposte al controllo sugli scarichi in corpo idrico superficiale;
- l’area circostante al punto di immissione in corpo idrico superficiale, per un raggio di 3 metri dallo stesso, dovrà essere mantenuta in uno stato tale da garantire e facilitare l’accesso ai luoghi per eventuali controlli da parte delle autorità preposte evitando la crescita spontanea di essenze erbacee ed arboree non protette.
- in caso di inosservanza si procederà secondo la normativa vigente e/o nel rispetto delle prescrizioni e obblighi previsti nel parere favorevole rilasciato dal Comune di Flumeri n° 2850 del 27/03/2025 (*vedi Allegato 5*), ovvero a norma del Regolamento Provinciale adottato con Delibera di C. P. n° 27/2003;
- la ditta dovrà produrre polizza fideiussoria in corso di validità per l’importo previsto dal regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo;

- o entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico provvederà a versare l'importo annuale dovuto secondo modalità che saranno indicate dal Comune di Flumeri competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R. 4/2011;
- o occorre garantire il rispetto di tutto quanto previsto nell'autorizzazione /concessione rilasciata, ex R.D. 523 del 25/07/1904, dalla Regione Campania con D. D. n° 68 del 26/09/2019;

L'ARPAC Dipartimento di Avellino, vorrà effettuare un controllo sulla qualità dello scarico entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dandone notizia a tutti gli Enti interessati.

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di modifica sostanziale;

Visto la conferma del parere sulle emissioni in atmosfera con prescrizioni della Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, già espresso con precedente nota n° 480578 dell'11/10/2024, e la presa d'atto della variazione del legale rappresentante con propria nota n° 60597 del 05/02/2025 (*vedi Allegato 4*);

Si rilascia l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di (*produzione manufatti in carpenteria metallica*) da esercitarsi nell'insediamento sito in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, Zona Industriale, s.n.c. - fg. 20, p.lle 556 - 706 - 611 - 612 - 703, nel rispetto della conferma del parere favorevole con prescrizioni dalla Regione Campania n° 60597 del 05/02/2025, già espresso con precedente nota n° 480578 dell'11/10/2024, sulla scorta della documentazione tecnica allegata, riportante dati di emissione, planimetrie e apposito quadro riepilogativo, che formano parte integrante del presente atto corredato di indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 8*);

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio ne dia comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di ubicazione, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino e all'ARPAC dipartimento di Avellino, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla **messa a regime** di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata, a cura della ditta, a tutti gli Enti di cui sopra;
- g) che la ditta comunichi alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune dove ha sede l'opificio e all'ARPAC dipartimento di Avellino, entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative ad un campionamento in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (tutto a cura di un tecnico abilitato);
- h) effettuare, con **cadenza annuale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Flumeri, ARPAC

– Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);

- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione delle Autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto "k" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- q) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa Regionale in materia di emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. agosto 1992 n.4102, come modificata ed integrata con la D.G.R. n.243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- r) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- s) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa e/o revocata secondo le procedure dettate dall'art.278 del Dlgs.152/2006, ferma restando le applicazioni delle sanzioni ex art.279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'Autorità giudiziaria, se le attività di ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente parte di autorizzazione alle emissioni;
- t) la Ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito nel rispetto di quanto previsto dall'art 269 comma 8 del Dlgs. n.152/2006;
- u) la Ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n.750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino;
- v) di demandare altresì all'Arpac il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime degli impianti ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di Autorizzazione e dei valori limiti di emissione riportati nello schema riepilogativo allegato, fornendone le risultanze all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale, alla UOD Autorizzazione Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Asl di Avellino.

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; **Visto** il parere favorevole di compatibilità dell'insediamento con il piano di zonizzazione acustica comunale, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico UTC del Comune di Flumeri, con propria nota n° 2850 del 27/03/2025 (*vedi Allegato 5*);

Si rilascia il Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447,

nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, Zona Industriale, s.n.c. - fg. 20, p.lle 556 - 706 - 611 - 612 - 703, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

B) Di definire quanto segue:

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio del primo Provvedimento Conclusivo SUAP n° 573 del 21/12/2015, conseguente alla determina dirigenziale di adozione AUA n° 2679 del 02/12/2015 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Flumeri ha emesso proprio Provvedimento Conclusivo n° 68 del 03/01/2019 (*vedi Allegato 2*) sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determinazione n° 2077 del 18/10/2018 (*vedi Allegato 1*), la scadenza quindicennale della presente AUA resta confermata per il giorno 20/12/2030.

Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.

È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

C) Di precisare ulteriormente, che:

- **Il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione AUA n° 2077 del 18/10/2018 (*vedi Allegato 1*);**
- la ditta **C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l.** è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O. - A.U.A. della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua

notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- **per la parte relativa agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura, si prende atto che il Consorzio ASI di Avellino con propria nota n° 1044 del 19/02/2025, trasmetteva concessione allo scarico in rete fognaria consortile (vedi Allegato 6);**
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Flumeri, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- **Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, deve verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018;**
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia

D) Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul

	<p>provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'U.T.C. del Comune di FLUMERI; ➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ al Consorzio ASI di Avellino; ➤ alla ditta C.I.M. Costruzioni Industriali Metalmeccaniche S.r.l.; <p><i>E.p.c.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino.
E)	<p>Di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".
F)	<p>Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 219.4 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.</p>